

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA VETERINARIA E ATTIVITA’ CONGIUNTE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI TRA IL COMUNE DI SCANDICCI E L’AZIENDA SANITARIA ASL 10 DI FIRENZE

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno _____ del mese di _____, in Scandicci, tra:

- il **Comune di Scandicci**, con sede in Piazzale della Resistenza a Scandicci (FI), Codice Fiscale 00975370487, nella persona dell’Arch. Andrea Martellacci, nato a Firenze il 30.12.1948, domiciliato per la carica presso il Comune di Scandicci, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore OO.PP., Ambiente, Parchi e Qualità della Vita Urbana, autorizzato al presente atto in virtù dei poteri conferitigli ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Dott. Giuseppe Petrioli, nato a Firenze il 05.01.1950, in qualità di Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’**Azienda Usl 10 di Firenze** (C.F. /P.IVA 04612810483) di seguito denominata ASL con sede legale in P.zza Santa Maria Nuova 1, cap 50122 Firenze.

Premesso che

- l’art. 24 della L.R. 59/2009 stabilisce che *“in ogni Comune è istituita l’anagrafe del cane che viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti strutture organizzative”*;
- l’art. 29 della L.R. 59/2009 stabilisce che *“I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL”*;
- l’art. 31 della L.R. 59/2009 stabilisce che *“Il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati. Presso il canile sanitario è svolto dall’azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni. [...]. I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL”*;
- l’art. 34 della L.R. 59/2009 stabilisce che *“I comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e re-immissione a cura dei soggetti individuati dall’articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse”*;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 17.06.2014 l’Azienda ASL ha approvato gli schemi di convenzione con i Comuni e associazioni di volontariato ed il Protocollo d’Intesa con l’ordine medici veterinari delle Province di Firenze e Prato;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento dei servizi d’igiene urbana veterinaria ed altre attività connesse alla tutela degli animali da espletare nel territorio del Comune di Scandicci, tra il Comune di Scandicci e l’Azienda Sanitaria ASL 10 di Firenze.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premessa

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto del servizio ed allegati alla convezione

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra il Comune di Scandicci e la ASL 10 di Firenze, relativamente all'affidamento dei servizi di competenza veterinaria e alle altre attività congiunte indicate in premessa. Il Comune di Scandicci affida alla Asl i servizi di seguito specificati:

- 1) cattura e recupero di animali vaganti o comunque reperiti vaganti sul territorio comunale;
- 2) gestione del canile municipale sanitario e trasporto al canile rifugio convenzionato;
- 3) attività generali per la tutela degli animali di città;
- 4) pronto soccorso animali feriti in incidenti stradali e prestazioni veterinarie specialistiche;

I suddetti servizi, fatta eccezione per le prestazioni erogate dai medici veterinari, verranno forniti in regime di esclusività e sono pertanto fuori dal campo IVA ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 3 - Durata del servizio

La presente convenzione ha durata biennale, a partire dal 19.12.2014 fino al 19.12.2016.

Articolo 4 - Modalità di espletamento delle attività

Le modalità di espletamento delle attività e dei servizi, così come elencati al precedente art. 2, sono le seguenti:

1) Servizio di cattura di animali vaganti

La cattura di un cane vagante o di un cane o gatto vittima di incidente stradale è effettuata dal personale della Struttura Igiene Urbana Veterinaria ovvero dal personale delle Associazioni di Volontariato indicate in apposita convenzione.

L'intervento è svolto in orario operativo, da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 12:30 su richiesta della Polizia Municipale, altra forza di polizia o da chiunque ha l'autorità nell'ambito del controllo del territorio per la tutela della sanità e della sicurezza pubblica, con richiesta al numero di telefono come indicato dalla ASL.

In orario notturno, dalle ore 18:00 alle ore 08:00 da Lunedì a Venerdì e dalle ore 12:30 di Sabato e la Domenica, gli interventi sono richiesti al numero di telefono specificamente indicato per le attività svolte in orario non operativo, e saranno effettuati in presenza di concreti elementi di rischio per la collettività o nel caso di incidenti nei quali siano coinvolti animali.

I cani recuperati saranno tradotti al canile sanitario per gli accertamenti sanitari previsti dalla vigente normativa, ubicato presso l'ex Ospedale Banti, sede Pratolino – Vaglia (FI).

I cani raccolti da privati cittadini sono presi in carico dalla Struttura Igiene Urbana e Veterinaria direttamente presso il presidio di Viale Corsica 4 a Firenze, secondo la disponibilità di posti in canile ed alle attività sanitarie programmate.

2) Gestione del canile sanitario

La gestione ordinaria del canile sanitario sarà effettuata dal personale della Struttura Igiene Urbana e Veterinaria

a) cani non risultanti di proprietà:

- curerà la gestione dei cani per il periodo previsto dalla legge (massimo 60 giorni) e garantirà il mantenimento e le prestazioni di cura e profilassi degli animali catturati;
- provvederà quindi all'iscrizione presso l'anagrafe canina contestualmente all'identificazione elettronica con microchip, dei cani catturati, ai sensi dell'art. 25 c. 2 della L.R.T. n. 59/2009 in conformità alle disposizioni di cui al

D.P.G.R.T. n. 38/R del 04.08.2011;

- al termine del periodo di osservazione, previa sterilizzazione chirurgica, che potrà avvenire dopo 45 giorni dalla cattura, i cani saranno trasportati dal personale e con idonei mezzi dalla Struttura Igiene Urbana Veterinaria, al canile rifugio convenzionato con il Comune;

b) cani risultanti di proprietà:

- nel caso di cattura di cane identificato, da cui si possa rintracciare il proprietario dell'animale, la Struttura Igiene Urbana Veterinaria si attiva per il reperimento del proprietario e per la rapida restituzione del cane con oneri a carico del proprietario, secondo quanto previsto dal tariffario aziendale approvato con Delibera Direttore Generale Asl n. 574/2009;
- nel caso in cui il cane necessiti di tempestive terapie e/o profilassi, i costi di tali prestazioni sanitarie saranno addebitati direttamente al proprietario del cane;
- la Struttura Igiene Urbana Veterinaria provvede a consegnare il cane al presidio sanitario di Viale Corsica n. 4 di Firenze al fine di agevolare, nella distanza, il proprietario nel recupero del cane;

3) Attività generali per la tutela degli animali di città

a) controllo dei piccioni:

L'Amministrazione Comunale autorizza la struttura Igiene Urbana Veterinaria alla cattura e al controllo sanitario a campione delle colonie dei piccioni;

b) educazione sanitaria:

la Struttura Igiene Urbana Veterinaria divulga informazioni ai cittadini sui temi generali di educazione e tutela sanitaria e programma incontri specifici per sensibilizzare i giovani e i cittadini e per informarli sulle modalità di detenzione e cura degli animali;

c) rapporti con gli enti

programmazione di incontri periodici, con cadenza annuale, per definire le linee di corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e verificarne i risultati;

d) interventi in pronto soccorso

soccorso di animali vittime di incidenti stradali e comunque bisognosi di cure di primo soccorso;

4) Prestazioni veterinarie

Per attività di sterilizzazione chirurgica, approfondimenti diagnostici e/o terapie chirurgiche non disponibili presso il canile sanitario, nonché per interventi di pronto soccorso nel caso di animali vaganti coinvolti in incidenti stradali su territorio comunale, la Struttura Igiene Urbana Veterinaria può avvalersi del supporto di strutture veterinarie private, nei limiti di spesa massima di € 500,00 annuali onnicomprensivi.

In caso di eccedenza dell'importo dovrà essere fornita la necessaria documentazione per il rimborso da parte del Comune.

Art. 5 - Condizioni economiche

Il corrispettivo per i servizi svolti dalla Struttura Igiene Urbana Veterinaria, come individuati nei precedenti articoli, è determinato secondo quanto di seguito indicato e distinto sulla base della pregressa attività e sulle specifiche esigenze del territorio. Per i servizi di cui alle lett. 1) 2) e 3) si prevede:

- a) una quota capitaria per cittadini residenti, con riferimento all'anno precedente a quello di riferimento, di € 0,20 onnicomprensivi, al netto degli importi derivanti dalla restituzione dei cani di proprietà a terzi, per i comuni dell'Area Metropolitana

Fiorentina (Nord-Ovest, Impruneta e Bagno a Ripoli);

- b) una quota capitaria di euro 0,40 per i Comuni dell'area Mugello, Chianti, Valdisieve e Valdarno;

Per l'anno 2015, per il Comune di Scandicci, così come riportato nell'allegato F della Deliberazione del Direttore Generale Asl n. 448/2014, il corrispettivo ammonta a € 9.925,00, calcolati sulla base di 49.624 abitanti residenti.

Al fine di determinare il corrispettivo per l'anno 2016, il Comune provvederà a comunicare il numero di abitanti aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

La liquidazione spettante alla ASL per il servizio svolto avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione di idonea documentazione riepilogativa delle prestazioni effettuate, con cadenza annuale.

Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

L'ASL riscuoterà la somma dovuta previo bonifico sul conto corrente i cui estremi saranno comunicati all'Amministrazione Comunale.

Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Articolo 7 - Responsabilità e Assicurazioni

L'ASL si assume tutti gli obblighi assicurativi per gli infortuni sul lavoro ed in itinere che dovessero derivare al personale dipendente, impegnato nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'ASL risponderà direttamente della sicurezza e dell'incolumità dei propri dipendenti e dei danni che potrebbero causare a terzi e/o a cose, anche dell'Amministrazione Comunale, durante lo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per i danni provocati dai cani di sua proprietà, ospiti del canile sanitario, durante lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione, ritenendosi i medesimi compensati dal corrispettivo come determinato nel precedente art. 5.

Articolo 8 – Cessione della presente convenzione

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non possono essere cedute.

Articolo 9 - Risoluzione

Il Comune di Scandicci ha facoltà di risolvere la presente convenzione mediante PEC o altro mezzo di comunicazione avente valore legale, nel caso in cui si dovessero verificare le seguenti fattispecie:

- fatto che costituisca frode o grave inadempimento;
- esercizio di attività vietate, illegittime, illecite;
- cessione a terzi del presente disciplinare;
- negligenze e/o imperizie che compromettano l'ordinato svolgimento delle attività;
- negligenze ripetute o gravi relative all'alimentazione o allo stato di salute fisica dei cani affidati;
- mancata o non corretta osservanza delle disposizioni di cui alla presente convenzione.

L'Azienda Asl 10 Firenze può risolvere la presente convenzione in caso di mancato pagamento di quanto pattuito.

Articolo 10 - Stipula della convenzione

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso con le spese di registrazione a totale carico del richiedente.

La presente convenzione è soggetta alle spese di bollo, secondo la normativa vigente, con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 - Controversie e Foro competente

Per ogni controversia che dovesse sorgere dall'attuazione della presente convenzione e alla sua interpretazione, le parti cercheranno una conciliazione in via amichevole.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'ASL è competente il Foro di Firenze.

Articolo 12 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le normative vigenti in materia.

Letto., approvato e sottoscritto, Scandicci lì _____

Per il Comune di Scandicci

Il Dirigente del Settore OO.PP., Manutenzione, Ambiente, Parchi e Verde

Arch. Andrea Martellacci _____

Per L'Azienda ASL 10 di FIRENZE

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dott. Giuseppe Petrioli _____